

Codice DB1424

D.D. 13 settembre 2012, n. 2204

D.P.G.R. N. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Bobbio Pellice (To) per la realizzazione di tagli di utilizzazione in terreni di proprietà comunale foglio 4 particella 11.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Andrea Coucourde, in qualità di legale rappresentante della Comunità Montana del Pinerolese, gestore delle superfici forestali del Comune di Bobbio Pellice, Via Roma, 22 - 10063 alla realizzazione degli interventi selvicolturali come descritti nell'istanza n° 11187, prot. n° 60917/DB1414 in data 03/08/2012 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Bobbio Pellice - foglio 4 particella 11 - in località Vallone del Gravandan, per una superficie totale di 2,3 ha, con la seguente prescrizione:

- le fessure dovranno essere realizzate, in considerazione della pendenza del terreno, con un andamento che segua per quanto possibile le linee di livello, allargando, ove ciò sia necessario ad assicurare una idonea quantità di luce, la larghezza delle stesse. L'apertura di fessure secondo la massima pendenza dovrà essere sempre evitata;

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- la dimensione massima delle buche (comma 3 art 23)
- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed ha validità due anni dalla data del rilascio.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite secondo quanto previsto dall'art. 36 "Sanzioni" della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" ed a termine delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini